



Città di Novi Ligure

Ufficio proponente: Ufficio Ambiente
Proposta n. 35 del 14/04/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 34 del 15/04/2025

Oggetto: ORDINANZA DI DEROGA AI LIMITI NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2024 - 2025.

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Novi Ligure è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

VISTO l'art. 4 comma 3, del D.P.R. 74/2013, che prescrive che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possano essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

CONSIDERATO che in questi giorni, sul nostro territorio comunale permangono condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale e considerato che sono pervenute agli uffici comunali richieste da parte della cittadinanza, in merito alla necessità di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento;

VISTI ALTRESÌ:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 del D.P.R. n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

AUTORIZZA

La proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per una durata massima consentita di 7 ore giornaliere, pari alla metà di quella consentita in via ordinaria, **dal 16 aprile 2025 fino al 20 aprile 2025 compreso.**

Le disposizioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Novi Ligure.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Rocchino Muliere
(Documento firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005)

Il presente documento è stato firmato digitalmente da: artt. 20, 21 D.lgs 82/2005
dai Funzionari con rispettivi certificati digitali:

Muliere Rocchino in data 15/04/2025